



REGIONE DEL VENETO

Logo del Ministero  
Interno /Prefetture

**INTESA**  
**TRA**  
**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO**  
**E**  
**I PREFETTI DEL VENETO**

Visto l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante “*Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione*”;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “*Norme per la elezione dei consigli regionali a statuto normale*”;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante “*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*”;

Visto l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “*Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”;

Visto lo Statuto regionale approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “*Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale*”

Vista la legge regionale 25 maggio 2018, n.19 “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n.5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale*”;

Visto, in particolare, l’articolo 28, comma 2, della predetta legge elettorale regionale ai sensi del quale “*gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione possono essere svolti anche mediante forme di collaborazione con i competenti organi dello Stato*”;

Considerato che in occasione del rinnovo degli Organi regionali che si terrà nell’anno 2020 la Regione del Veneto dovrà applicare la normativa elettorale regionale contenuta nella L.R. n. 5/2012 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 19/2018 e che, pertanto, la gestione



dell'intero procedimento elettorale spetterà, come per le passate elezioni regionali 2015, alla Regione medesima;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità che, in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale, la Regione si avvalga, come per le elezioni regionali 2015, della consolidata esperienza delle Prefetture, anche in considerazione del permanere della competenza statale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di vigilanza sulla propaganda elettorale nonché di tutela dell'ordine pubblico presso gli uffici elettorali di sezione;

Vista la nota del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 152899 del 16 aprile 2019 con la quale, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, si chiede al Ministero dell'Interno di addivenire ad un'intesa tra la Regione del Veneto e le Prefetture del Veneto, con il raccordo del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il Sistema delle Autonomie, ai fini di una collaborazione tecnico-organizzativa per la gestione del procedimento relativo allo svolgimento delle prossime elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Veneto del 2020.

Tanto premesso, il Presidente della Regione del Veneto e i Prefetti del Veneto

### **adottano la seguente**

#### **Intesa**

1. Le Prefetture – UTG della Regione del Veneto curano, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, le operazioni tecnico-organizzative di seguito elencate:
  - a) supporto e collaborazione tecnico-giuridica alla Regione del Veneto in materia elettorale, ferma restando la competenza interpretativa della Regione in ordine alla legislazione regionale che regola il procedimento elettorale;
  - b) verifica della conformità delle bozze di stampa ai modelli predisposti dalla Regione e conseguente apposizione del “visto, si stampi” per quanto attiene al seguente materiale elettorale:
    - scheda per la votazione;
    - manifesti contenenti le candidature e le liste definitivamente ammesse;
    - manifesti contenenti i nominativi degli eletti;
  - c) coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale di competenza dei Comuni;
  - d) invio/distribuzione ai Comuni, ed adempimenti connessi, del seguente materiale:
    - manifesti con i quali i sindaci dei Comuni della Regione del Veneto danno notizia agli elettori del decreto del Presidente della Giunta regionale di indizione delle elezioni;
    - manifesti contenenti le candidature e le liste definitivamente ammesse;



- manifesti contenenti i nominativi degli eletti;
  - schede di votazione;
  - pubblicazioni, circolari, stampati ed altro, necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- e) le altre incombenze di carattere tecnico quali, ad esempio, la fornitura e la distribuzione del materiale elettorale di proprietà dello Stato (matite copiative, timbri ed altro materiale in uso presso i seggi, escluse le urne di cartone).
- f) l'acquisizione dai Comuni dei dati e dei risultati ufficiosi della consultazione e loro comunicazione al Ministero dell'Interno per la diffusione secondo modalità che saranno concordate tra la Regione e il Ministero con separato atto;

Ferme restando le competenze della Regione, così come indicate al punto 2, lett. c), in caso di urgente necessità le Prefetture, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali e nel rispetto delle modalità di cui al punto 5, sono autorizzate ad acquisire, in nome e per conto della Regione, quei beni e servizi inerenti al procedimento elettorale che si rendessero indispensabili per il corretto e puntuale espletamento delle attività sopra elencate. A tal proposito, la Regione fornirà in via preventiva alle Prefetture l'elenco delle ditte affidatarie dei servizi e forniture beni, individuate dalla medesima secondo quanto indicato nel richiamato punto 2, lett. c).

2. La Regione del Veneto provvede:

- a) alla predisposizione della scheda per la votazione e dei manifesti di cui al punto 1, lettera d) della presente Intesa; al fine di assicurare la massima celerità del procedimento, la Regione richiederà agli Uffici centrali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'art. 11 della legge 108/1968, l'invio contestuale alle Prefetture ed alla Regione delle liste ammesse con i relativi contrassegni nonché i nominativi degli eletti, secondo i rispettivi ambiti territoriali di riferimento;
- b) alla predisposizione di circolari, pubblicazioni, modulistica e stampati elettorali; nel caso di svolgimento contemporaneo di altre elezioni, ad avvalersi eventualmente delle direttive e istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno con le modifiche e integrazioni che si rendano necessarie in ragione della normativa elettorale regionale, da inviare ai Comuni per il tramite delle Prefetture;
- c) a individuare, con assunzione dei conseguenti oneri di spesa, le ditte affidatarie dei servizi e delle forniture di beni (stampa delle schede per la votazione, di manifesti, verbali, pubblicazioni ed altri stampati elettorali; confezionamento, trasporto e facchinaggio del materiale elettorale).

3. Le Parti convengono di istituire un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione del Veneto e delle Prefetture con il compito di provvedere ad ogni aspetto applicativo della presente Intesa.



4. Le questioni connesse all'espletamento delle attività e delle procedure elettorali oggetto della presente Intesa, nonché quelle connesse all'interpretazione della stessa, sono risolte dalle Parti nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione e nell'ottica di un ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
5. Le spese elettorali da sostenere per la consultazione regionale in argomento, attestate dai responsabili delle Prefetture con tempestiva comunicazione alla Regione, sono regolamentate con separato atto che costituisce parte integrante della presente Intesa.
6. Il Presidente della Regione del Veneto e i Prefetti del Veneto, nei rispettivi ambiti di competenza, curano che sia data attuazione, in ogni sua parte, al contenuto della presente Intesa.

Venezia, lì \_\_\_\_\_

Il Presidente della Regione del Veneto \_\_\_\_\_

Il Prefetto di Venezia \_\_\_\_\_

Il Prefetto di Belluno \_\_\_\_\_

Il Prefetto di Treviso \_\_\_\_\_

Il Prefetto di Vicenza \_\_\_\_\_

Il Prefetto di Padova \_\_\_\_\_

Il Prefetto di Rovigo \_\_\_\_\_

Il Prefetto di Verona \_\_\_\_\_



**DISCIPLINARE RELATIVO ALLE SPESE  
PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE  
DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL VENETO DEL 2020**

**ai sensi del punto 5 dell'Intesa  
tra il Presidente della Regione del Veneto e i Prefetti del Veneto  
sottoscritta il...**

1. Le spese elettorali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Veneto che si terranno nel 2020 sono a carico della Regione, come previsto dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 (recante "Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale");

2. Sono, altresì, a carico della Regione le seguenti categorie generali di spese di cui al terzo comma del citato articolo 17:

- spese per il funzionamento degli Uffici statali interessati alle elezioni;
- spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero;
- spese per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione;
- spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro;
- oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi.

3. Nel caso di contemporaneità, con le elezioni regionali, di altre consultazioni elettorali, politiche o amministrative, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni medesime saranno ripartite nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente (art. 21 della legge n. 108/1968, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", e art. 17, L. n. 136/1976). Gli oneri comunque derivanti dalla applicazione della legge n. 108/1968, non facenti carico direttamente alla Regione, sono anticipati dai comuni e rimborsati dalla Regione secondo la normativa vigente.

4. All'attuazione del presente disciplinare si provvede mediante circolari congiunte emanate dalla Prefettura di Venezia e dalla Regione del Veneto, contenenti indicazioni operative in ordine alle singole voci di spesa di competenza della Regione nonché alle modalità di effettuazione e di rimborso delle medesime.

5. Sono a carico della Regione anche tutte le spese non specificamente evidenziate purché, legittimamente assunte dalle Prefetture e debitamente attestate dal soggetto responsabile, siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni in questione dall'Organismo di raccordo, di cui al punto 3 dell'Intesa, cui vanno tempestivamente comunicate.

6. Ogni questione interpretativa riguardante l'applicazione del presente disciplinare – allegato all'Intesa di cui costituisce parte integrante – sarà risolta dall'Organismo di raccordo di cui al punto 3 dell'Intesa.

